



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

# **Il Concordato Minore**

*(Titolo IV, Capo II, Sezione III, CCII)*

**Genova, 21 gennaio 2025**

**Dott. Andrea Balba**

**Avv. Stefano Vezzoso**

**Dott. Daniele Lippi**

**MYLIUS**  
ASSOCIATI



# sommario

- **Il concordato minore – presupposti per l'apertura**
  - La proposta di Concordato minore
  - L'avvio del procedimento
  - Il decreto di apertura e l'esecuzione del concordato
-

## Il concordato minore – presupposti per l'apertura (1/4)

### INTRODUZIONE AL CONCORDATO MINORE

Continuità con l'accordo di composizione della crisi → artt. 10 – 12 L. 3/2012



# Il concordato minore – presupposti per l'apertura (2/4)

## LA FIGURA DEL DEBITORE 1/2

art. 74, co 1°, CCII

*«I debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore...»*

Art. 2, co. 1°, lett. c) CCII

*c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;*

- **Professionista**: lavoratore autonomo
- **Imprenditore minore**: art. 2, co. 1°, lett. d) CCII
- **Imprenditore agricolo**: art. 2135 c.c. (Cass. civ., sez. I, 08 agosto 2016, n. 16614)
- **Start-up innovativa**: D.L. n. 279/2012

**Esclusione del consumatore** → fatto salvo quanto previsto all'art. 66, comma 1°, CCII

**E l'imprenditore cancellato?**

## LA FIGURA DEL DEBITORE 2/2

art. 74, co 1°, CCII

Bozza di modello Concordato minore → OCC Genova



Studio svolto dalla Banca d'Italia

Table 1 – Common indicators of over-indebtedness

Category	Indicator
Cost of servicing debt	Households spending more than 30% (or 50%) of their gross monthly income on total borrowing repayments (secured and unsecured)
	Households spending more than 25% of their gross monthly income on unsecured repayments
	Households whose spending on total borrowing repayments takes them below the poverty line
Arrears	Households more than 2 months in arrears on a credit commitment or household bill
Number of loans	Households with 4 or more credit commitments
Subjective perception of burden	Households declaring that their borrowing repayments are a "heavy burden"



1. Spesa mensile per prestiti superiore al 30% del reddito lordo mensile
2. Oltre il 25% delle entrate viene destinato al rimborso di debiti non garantiti
3. Debiti scaduti da almeno 3 mesi
4. Oltre a n. 4 prestiti

## TIPOLOGIE DI CONCORDATO MINORE

### Concordato in continuità → comma 1°



Prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale in modo diretto o indiretto



*L'attività deve proseguire in equilibrio economico e finanziario*

### Concordato liquidatorio → comma 2°



*«..Apporto di risorse esterne che **incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.**»*



No limiti ex art. 84, comma 4°, CCII

# sommario

- **Il concordato minore – presupposti per l'apertura**
  - **La proposta di Concordato minore**
  - **L'avvio del procedimento**
  - **Il decreto di apertura e l'esecuzione del concordato**
-

## ALLEGAZIONI ALLA DOMANDA

### Allegati alla domanda



- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.



## IL PIANO

art. 75, co. 1° CCII

Cass. Civ., Sez. 1°, 22 luglio 2022, n. 22988

«la proposta consiste nel contenuto negoziale del concordato, mentre il piano ha la diversa funzione di illustrare la descrizione analitica delle modalità e dei tempi con cui verrà adempiuta la proposta..»

### REQUISITI



- **FATTIBILITA'**: deve garantire l'adempimento della proposta
- **CONVENIENZA**: rispetto all'ipotesi liquidatoria



**Valutazione dell'OCC e  
verifica del tribunale**

### ELEMENTI



- **TEMPI** di adempimento della proposta
- **MODALITA'** di adempimento della proposta
- **CLASSI DI CREDITORI**: eventuale suddivisione dei creditori in classi  
(obbligatoria quando vi sono creditori titolari di garanzie prestate da terzi)

## IL CONTENUTO DEL PIANO

**art. 75, co. 1° CCII**

Art. 74, co. 4°, CCII

**«Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.»**



*Il piano contiene l'indicazione dei tempi e delle modalità di adempimento; in caso di concordato con continuità aziendale, il piano deve avere carattere non solo finanziario, ma anche industriale, dovendo contenere un esame dei costi e ricavi prospettici, nonché una serie di indicazioni sulle attività future che si andranno a svolgere, tenendo conto del mercato di riferimento e esplicitando le ragioni di discontinuità rispetto alla gestione pregressa.*

**Contenuti minimi obbligatori previsti dall'art. 87, co. 1°, CCII?**

- a) Debitore e situazione economico-patrimoniale finanziaria
- b) Cause ed entità stato di crisi
- c) Il valore di liquidazione
- d) Modalità di ristrutturazione
- e) Effetti finanziari dell'adempimento
- f) Costi e ricavi prospettici
- g) Apporti di nuova finanza
- h) Azioni risarcitorie e recuperatorie
- i) Iniziative per scostamenti

- l) Le parti interessate
- m) Le classi dei creditori
- n) Le parti non interessate
- o) Effetti della ristrutturazione sul lavoro
- p) L'indicazione del commissario giudiziale
- p-bis) I fondi rischi MCC e SACE

### LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

art. 75, co. 1° CCII

- a) Bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IRAP e dichiarazioni IVA dei tre anni precedenti



Scritture contabili in base alla natura del debitore

- b) Relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria



Contabilità semplificata → necessità allegazione situazione patrimoniale/finanziaria

- c) Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione



Verifica obbligatorietà della formazione delle classi → art. 74, co. 3°, CCII

### GLI ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

«d) *Gli atti **eccedenti l'ordinaria** amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni»*

#### Art. 94, co. 2°, CCII

Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

- Operazioni straordinarie
- Cessioni di attività
- Investimenti e operazioni finanziarie

Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 27 gennaio 2020, n. 1772, depositata il 28 gennaio 2020, ha stabilito che devono intendersi gli atti idonei a incidere negativamente sull'entità e sulla consistenza del patrimonio del debitore, nonché a creare nuovi vincoli sullo stesso. Di contro, sono qualificabili come atti di ordinaria amministrazione quelli meramente conservativi e funzionali a prevenire la dissoluzione dell'impresa, in un'ottica di tutela dei creditori sociali.

## REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE

art. 75, co. 1° CCII

*«e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.»*



**Necessaria per il calcolo delle spese di sostentamento del nucleo familiare**



**Determinazione quota indispensabile da non destinare ai creditori**

## SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

art. 74, co. 3°, CCII

Principio generale → FACOLTATIVA



Art. 74, co. 3°, CCII

### OBBLIGATORIA



**1. Creditori con garanzie di terzi**  
(artt. 74, co. 3°, e 85, co. 2°, CCII)



Posizione economica differente in quanto potrebbero essere soddisfatti dal terzo

**2. Concordato minore in continuità**  
(art. 85, co. 3°, CCII)



Classe specifica chirografari con attivo inferiore a 5M, ovvero con ricavi inferiori a 10M, o con un numero medio di dipendenti inferiore a 50.

**3. Crediti tributari o previdenziali**  
(art. 85, co. 2°, CCII)



Crediti non soddisfatti in misura integrale

### TRATTAMENTO DEI CREDITI PRIVILEGIATI

art. 75, co. 2°, CCII

Art. 75, co. 2°, CCII

*«È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.»*



**INTERVENTO DELL'OCC NECESSARIO PER IL DEGRADO AL CHIROGRAFO**



**Simulazione del riparto finale in sede di liquidazione controllata**

## CASI PARTICOLARI

art. 75, co. 2bis e 3 , CCII

### 1. ABITAZIONE PRINCIPALE DEL DEBITORE



Art. 75, co. 2-*bis*

### 2. BENI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA




Art. 75, co. 3

### 3. CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI



Art. 88, co. 1



**ATTESTAZIONE DELL'OCC**



**ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA  
INDIPENDENTE**



# sommario

- Il concordato minore – presupposti per l'apertura
  - La proposta di Concordato minore
  - L'avvio del procedimento
  - Il decreto di apertura e l'esecuzione del concordato
-

## LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

art. 76 CCII

### DUBBIO: Fatta salva l'attività svolta dall'OCC, è necessario il patrocinio legale?

Tribunale di Cuneo 11/10/2022

«Il legislatore ha inteso garantire al debitore la facoltà di non avvalersi di difesa tecnica, oltre che nella procedura di liquidazione giudiziale - promossa su ricorso del medesimo debitore per espressa disposizione (art. 40 quinto comma CCII) - anche nelle procedure di sovraindebitamento; l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 68 CCII prevede espressamente che non è necessaria l'assistenza del difensore, mentre gli art. 76 CCII (Concordato minore) e art. 269 CCII (liquidazione controllata) nulla dicono: pare ragionevole ritenere che tale omissione sia frutto di una 'svista' poiché non vi sono ragioni che possano giustificare un diverso regime, comunque già vigente ante riforma»

Relazione illustrativa al CCII, pubblicata G.U. n. 25 del 30/10/2017

«L'assistenza prestata dall'OCC, considerata l'elevata qualificazione dei professionisti di cui l'organismo si avvale, rende superflua la difesa tecnica. L'organismo svolge perciò le funzioni che, nel Concordato preventivo, spetterebbero all'avvocato, al professionista che assiste l'imprenditore nella redazione del piano ed al professionista indipendente incaricato dell'attestazione.»

Tribunale di Mantova 12/07/2018

«non sussistono ragioni per derogare alla previsione generale dell'art.82 terzo comma c.p.c., che stabilisce che davanti al Tribunale le parti stanno in giudizio a ministero di un difensore, salvo che la legge disponga altrimenti»

Tribunale di Roma 23/12/2021


«rappresentando l'istituzione dell'OCC un'evoluzione rispetto al rapporto professionale avvocato-cliente idoneo a garantire la piena tutela del diritto di difesa di cui è espressione l'art. 82 c.p.c.»

### LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'OCC

art. 76, co. 2 e 3, CCII

CONTENUTO DOPO IL CORRETTIVO *TER*:

VERIFICHE CONDOTTE DEL DEBITORE



- a) Cause dell'indebitamento e diligenza del debitore
- b) Ragioni dell'incapacità di adempimento delle obbligazioni
- c) Atti di frode o atti impugnati dai creditori

VERIFICHE SUL PIANO



- d) Valutazione completezza e attendibilità sulla documentazione, valutazione fattibilità e convenienza del piano
- e) Quantificazione dei costi presunti di procedura

**comma 3°: l'OCC deve indicare se i terzi soggetti finanziatori abbiano tenuto conto del merito creditizio**

## LA COMUNICAZIONE AGLI ENTI E GLI EFFETTI DELLA DOMANDA

art. 76, co. 4 e 5, CCII

**Comma 4°**

**Comunicazione dell'OCC entro sette giorni dalla nomina all'agente della riscossione, agli uffici fiscali e agli enti locali**



**Risposta degli enti entro 15 giorni**

**Comma 5°**

**Sospensione decorso interessi convenzionali e legali fino alla chiusura della liquidazione**



**Ai soli effetti del concorso**

### INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

1. **CARENZA DOCUMENTALE** → artt. 75 e 76
2. **DEBITORE ECCEDE I LIMITI DIMENSIONALI** → art. 2, co. 1, lett. d) nn. 1, 2 e 3
3. **DEBITORE GIA' ESDEBITATO** → orizzonte temporale di 5 anni, ovvero massimo due volte
4. **PRESENZA DI ATTI DIRETTI A FRODARE** → di cui alla relazione particolareggiata art. 76, co. 2, lett. c)

#### Tribunale di Roma 14/06/2023

Nella procedura di Concordato minore deve considerarsi inammissibile la proposta contenente la previsione di una durata eccessiva del piano, specie se eccedente i cinque anni.

#### Tribunale di Ferrara 04/07/2023

Nella procedura di Concordato minore liquidatorio ritiene un obbligo per il proponente mettere a disposizione dei creditori l'universalità dei suoi beni. Unica eccezione consentita in caso di continuità aziendale.

# sommario

- Il concordato minore – presupposti per l'apertura
  - La proposta di Concordato minore
  - L'avvio del procedimento
  - Il decreto di apertura e l'esecuzione del concordato
-

# Il decreto di apertura e l'esecuzione del concordato (1/8)

art. 78, co. 1, CCII

## Il procedimento



## Il decreto di apertura

### Il giudice:

- a) Dispone la pubblicazione del decreto;
- b) Ordina la trascrizione del decreto nel caso in cui il piano preveda la cessione di beni registrati;
  - E gli immobili non oggetto di futura vendita?
- c) Assegna un termine massimo di 30 giorni ai creditori per trasmettere l'eventuale adesione o contestazioni;
  - Vera e propria votazione
- d) Dispone, su istanza del debitore, che fino alla definitività dell'omologa:
  - no azioni esecutive o cautelari
  - no acquisizione diritti di prelazione sui beni del debitore
  - sospensione delle prescrizioni e delle decadenze
  - no sentenza di apertura liquidazione controllata



## OCC e Commissario giudiziale

### Comma 3°

**«L'OCC cura l'esecuzione del decreto.»**



(D.Lgs 17 giugno 2022 n. 83, attuazione direttiva UE 2019/1023 del Parlamento Europeo)

**Oppure il giudice nomina il Commissario giudiziale se:**

comma 2-bis



1. Sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e la nomina è ritenuta necessaria
2. Domanda di concordato in continuità e l'omologazione deve avvenire ex art. 112, co. 2
3. La nomina è richiesta dal debitore

**Sostituzione dell'OCC con il Commissario giudiziale**

## Le maggioranze necessarie per l'approvazione

**Maggioranza dei crediti ammessi**



**Maggioranza delle classi di creditori**



**Se un creditore vanta un credito superiore  
al 50% dei crediti complessivi**



**Maggioranza per teste dei voti espressi  
dai creditori ammessi al voto**



**Maggioranza dei creditori nel  
maggior numero di classi**

**MANCATA COMUNICAZIONE ALL'OCC, OVVERO AL COMMISSARIO GIUDIZIALE → CONSENSO**

### IL RUOLO DEL DEBITORE NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

art. 81 CCII

Sostanziale differenza rispetto all'accordo di composizione ex art. 13 L. 3/2012



**Il debitore stesso compie gli atti necessari all'esecuzione del piano omologato**

→ **Gestione delle operazioni di vendita competitiva basate su stime, anche con l'aiuto di esperti del settore**

→ Parrebbe certa la natura coattiva della vendita, nonché l'esclusione della vendita «a trattativa privata» (Consiglio del Notariato, marzo 2023)

→ **Conserva la gestione della propria attività, compiendo liberamente solo gli atti di ordinaria amministrazione**

→ Gli atti di straordinaria amministrazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 78, co. 5)

### IL RUOLO DELL'OCC NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

art. 81 CCII

- **Vigila l'esatto adempimento del piano**
- **Controlla le vendite e collabora attivamente per il buon esito delle stesse**
- **Risolve eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice in caso di necessità**
- **Riferisce per iscritto al giudice ogni 6 mesi**
- **Trasmette la richiesta di proroga del debitore**
- **Segnala al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologa**
- **Presenta la relazione finale una volta terminata l'esecuzione del piano**

# Il decreto di apertura e l'esecuzione del concordato (7/8)

## LA RELAZIONE SEMESTRALE DELL'OCC

art. 81, co. 1, CCII

Tribunale di Genova – Disposizione organizzativa n. 5/2024

*«... si dispone che le relazioni periodiche da redigersi da parte dei gestori delle crisi, nelle procedure di sovraindebitamento omologate, siano depositate con cadenza di 5 mesi, e non di 6 mesi.»*

### Scheda riepilogativa procedura di sovraindebitamento

Tipologia di procedura:

OCC/liquidatore dr./dr.essa:

data omologa:

previsione durata:

Beni mobili/immobili liquidati:

Beni mobili/immobili ancora da liquidare:

Attivo recuperato alla procedura:

Passivo della procedura:

Data deposito aggiornamento elenco creditori:

Data deposito inventario e programma di liquidazione:

Data di deposito/approvazione stato passivo:

Azioni revocatorie/recuperatorie in corso o da promuovere:

Data deposito rendiconto:


Data deposito progetto di riparto:

Riparti effettuati: data e importi distribuiti

Previsioni di conclusione della procedura:

Circostanze particolari e comportamenti meritevoli di segnalazione al G.D.:

Modello di relazione di sintesi



### LA RELAZIONE FINALE DELL'OCC

art. 81, co. 4, CCII

*«Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale.»*

